



COMUNE DI ROTA GRECA

PROVINCIA DI COSENZA

Via San Francesco – 87010 – Rota Greca (CS) Tel. 0984/928879– fax 0984/920791 C.F. 00368270781

Protocollo Generale n. 4414 del 24/11/2020

**Ordinanza a Carattere Contingibile e Urgente n. 87 del 24/11/2020
(ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche e integrazioni)**

**Oggetto: Sospensione delle Attività Didattiche in Presenza, per le scuole di ogni ordine e
grado, per motivi precauzionali.**

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le DCM del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, e la DCM del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 7 ottobre 2020, con le quali è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia per la diffusione del COVID- 19;

Visti i Decreti Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*», 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 12 maggio 2020, del 17 maggio 2020, del 18 maggio 2020, del 11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute del 30/06/2020, del 09/07/2020, del 16/07/2020, del 24/07/2020, del 11/08/2020, del 12/08/2020, del 16/08/2020, del 21/09/2020, del 25/09/2020, del 07/10/2020, del 04/11/2020, del 19/11/2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria (OPGR) n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 del 8 marzo 2020, n.4 del 10 marzo2020, n.5 del 11 marzo2020, n.7 del 14 marzo 2020, n.12 del 20marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020,n. 29 del 13 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile2020, n. 35 e 36 del 24 aprile 2020, n. 37 del 29 aprile 2020, n. 38 del 30 aprile 2020, n. 40 del 6 maggio 2020, n. 41 del 9 maggio 2020, n. 42 del 15 maggio 2020, n. 43 del 17 maggio 2020, n. 44 del 18 maggio 2020, n. 46 del 27 maggio 2020, n. 49 del 3 giugno 2020, n. 50 del 11 giugno 2020, n. 51 del 13 giugno 2020, n. 53 del 2 luglio 2020, n. 55 del 16 luglio 2020, n. 57 del 24 luglio 2020, n. 58 del 6 agosto 2020, n. 59 del 9 agosto 2020, n. 60 del 12 agosto 2020, n. 63 del 21 agosto 2020, n. 65 del 8 settembre 2020, n. 68 del 26/09/2020, n. 73 del 15/10/2020, n. 79 del 23/10/2020, n. 80 del 25/10/2020, n. 84 del 07/11/2020, n. 85 del 10/11/2020;

Vista la nota prot. 108043 del 11/11/2020 dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, ad oggetto “proposta sospensione dell’attività didattica in presenza-scuola dell’infanzia-scuola primaria e classi prime scuola secondaria di I grado dell’Azienda Sanitaria di Cosenza”, con cui si comunica un sovraccarico dell’unico laboratorio provinciale per il processamento dei tamponi per la ricerca di SARS_COV2, per cui si invitano le autorità preposte a valutare una sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza ancora consentite dalla vigente normativa;

Vista la nota del Presidente della Provincia di Cosenza, in atti al prot. 4236/2020, con cui, a seguito della succitata nota, lo stesso invita i sindaci della provincia a valutare una sospensione delle attività didattiche in presenza per quindici giorni, al fine di superare l’emergenza segnalata dall’ASP Cosenza;

Atteso che, per Questo Comune, nonostante non si registrano casi di infezione diffusa all’interno della popolazione scolastica di competenza, si ritiene di accogliere le richieste delle autorità sopra-richiamate, al fine di consentire una tranquilla transizione positiva dell’emergenza dovuta al sovraccarico delle strutture sanitarie;

Vista l’ordinanza sindacale n. 86/2020 del 13 novembre 2020, con la quale era stata disposta la chiusura delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado sino al 22 novembre 2020;

Considerate le situazioni di positività al COVID-19 riscontrate nei comuni limitrofi (San Martino di Finita, etc);

Ritenuto, per quanto sopra e in accordo con la Dirigente Scolastica, di dover, in via precauzionale, provvedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza, presso tutti i plessi comunali con decorrenza immediata e fino a tutto il 28/11/2020;

Accertato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all’art. 50, comma 5 che statuisce: «in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale»;

Ritenuto di procedere;

Sentiti i Settori Comunali interessati;

Viste le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

Visto il Regolamento Comunale per l’ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentiti i Settori Comunali interessati;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

ferma restando la piena applicazione delle misure vigenti, ampiamente richiamate, nazionali in combinato disposto con quelle regionali e comunali, in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus

ORDINA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza:

1. Di sospendere, in via precauzionale, le attività didattiche in presenza, presso tutti i plessi comunali con decorrenza immediata e fino a tutto il 28/11/2020.

AVVISA

2. Restano efficaci e vigenti tutte le misure dai vigenti provvedimenti licenziati dal Governo, nonché le misure previste nelle Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, e nelle Ordinanze Sindacali emanate sempre in materia COVID-19.

3. Affinché vengano rispettate pedissequamente le disposizioni nazionali e regionali vigenti in tema di contrasto e contenimento dell'epidemia.

INFORMA

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

5. L'immediata Esecutività del presente provvedimento e la sua efficacia fino alla data indicata al punto 1.

6. Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:

- a. alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
- b. all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- c. Al Dirigente Scolastico
- d. al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, NAS di Cosenza;
- e. Ai Responsabili del Settore Tecnico;
- f. Al Comando Polizia Municipale;
- g. Al Comando Carabinieri Lattarico;
- h. Al Responsabile delle Pubblicazioni.

Rota Greca (CS), 24/11/2020

Il Sindaco

F.TO dott. Giuseppe De Monte